



REPUBBLICA ITALIANA

131/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60323**
del registro di segreteria, proposto da:

CASTIGLIA Rossana (c.f. CSTRSN84P53F027M), nata a Massafra (TA)
il 13.09.1984 ed ivi residente alla via Petrarca, n. 118, rappresentata e
difesa dall'Avv. Mario Roccaforte (c.f. RCCMRA67C03L049C), giusta
procura apposta in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Taranto, alla via Lazio, n. 106, chiedendo che le
comunicazioni siano eseguite all'indirizzo pec
roccaforte.mario@oravta.legalmail.it; – *appellante*;

contro

- **Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia** in persona del Procuratore regionale (c.f. 80218670588), domiciliato presso la sede di Bari alla via G. Matteotti, n. 56, indirizzo pec: puglia.procura@corteconticert.it;

- *appellata*;

- **Procura Generale della Corte dei conti**, in persona del Procuratore Generale (c.f. 80218670588), domiciliato presso la sede in Roma alla via Antonio Baiamonti, n. 25, indirizzo pec procura.generale.appelli@corteconticert.it;

- *appellata*;

per l'annullamento, la riforma e la revoca

della sentenza n. 996/2022 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata il 29 novembre 2021;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 19 aprile 2024, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott. Antonio Sauchelli, il relatore, Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Francesco Romano Zilli, su delega dell'Avv. Mario Roccaforte per l'appellante e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, Cons. Fabrizio Cerioni;

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 996/2021 la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia condannava, in contumacia, ai sensi dell'art. 93, comma 5, c.g.c., Rossana Castiglia, in qualità di legale rappresentante della "Professional Service s.r.l.u.", al pagamento, in favore della

Regione Puglia, della somma di € 91.824,81, corrispondente all'intero ammontare del contributo erogato, oltre accessori e spese di giudizio.

La vicenda trae origine da una segnalazione di danno erariale proveniente dalla Compagnia di Martina Franca della Guardia di Finanza, inviata alla Procura territoriale della Corte dei conti in data 3 febbraio 2020, nell'ambito di un'attività ispettiva avviata nei confronti della società "Professional Service s.r.l.u.", al fine di accertare il corretto utilizzo di contribuzioni pubbliche conseguite nell'ambito del Programma Operativo - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013, Asse VI, linea di intervento 6.1- Azione 6.1.5 - Il Avviso per il *"Sostegno allo start up di micro imprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati"*.

Gli accertamenti compiuti evidenziavano che tutti i beni acquistati grazie a tali finanziamenti erano stati ceduti prima della scadenza del termine di cinque anni, entro cui non potevano essere distolti dall'uso previsto, disattendendo le finalità proprie del programma.

I Giudici di prime cure assumevano che il termine di cinque anni, entro cui la società beneficiaria avrebbe dovuto mantenere i beni, oggetto di agevolazione, andava individuato nella data (03/10/2013), in cui era stato liquidato e pagato il saldo del contributo pubblico in conto investimenti (concesso con decreto dirigenziale n. 1680 del 03/09/2013) e che quand'anche si fosse presa a riferimento, ai fini dell'esordio del termine quinquennale, la data (18/10/2012) di corresponsione dell'anticipo sul finanziamento in conto impianti, si

sarebbe comunque realizzata la violazione del divieto di modifica dell'utilizzo dei beni, dal momento che una parte dei beni era stata ceduta in ogni caso (in data 14/02/2017 e 05/05/2017) prima del quinquennio.

Il carattere doloso della condotta era dimostrato, ad avviso dei Giudici di primo grado, dal fatto che la Castiglia si è adoperata, quale legale rappresentante della società e titolare dei poteri di gestori della stessa, per l'alienazione dei beni, pur in presenza del vincolo quinquennale.

Con distinti motivi di impugnativa, Rossana Castiglia proponeva appello, notificato in data 5 ottobre 2022, deducendo *omessa e/o invalida notifica dell'atto di citazione e della sentenza esecutiva con conseguente inesistenza e/o nullità della sentenza impugnata in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost.; nullità e/o inesistenza della sentenza gravata per omessa e/o invalida notifica dell'invito a dedurre, dell'atto di citazione e della sentenza in forma esecutiva in violazione dell'art. 140 c.p.c.; errata valutazione nonché carenza dell'elemento soggettivo; errata quantificazione del danno.*

Si costituiva la Procura generale, eccependo, in via preliminare, la tardività dell'atto di appello rispetto all'avvenuta notificazione per compiuta giacenza della sentenza di primo grado ex art. 140 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, ritenendolo infondato con riferimento tanto all'elemento soggettivo (escludendo che la Castiglia sarebbe stata indotta in errore dal proprio commercialista di fiducia, in

considerazione del chiaro dettato normativo e regolamentare di riferimento) e alla prova del dolo (in relazione all'art. 21 del decreto legge n. 76 del 2010), quanto alla corretta quantificazione del danno (avendo la cessione anticipata dei beni frustrato lo scopo dell'intera contribuzione pubblica ricevuta dalla società).

In replica alle osservazioni della Procura, Rossana Castiglia provvedeva al deposito di memorie a sostegno della tempestiva proposizione dell'appello, stante l'errata notificazione della sentenza e dell'atto di citazione al precedente indirizzo di residenza dell'interessata e al mancato rispetto di alcune formalità riferite anche alla notificazione dell'invito a dedurre; la stessa insisteva, nel merito, per l'accoglimento dell'appello per insussistenza dell'elemento soggettivo, avendo ella agito in "buona fede e/o colpa lieve", in quanto *indotta in errore dal proprio commercialista di fiducia, come risulta dalla sentenza n. 3926/2023, emessa dal Tribunale penale di Taranto in data 30.11.2023, a seguito dell'istruttoria dibattimentale, di assoluzione per assenza dell'elemento psicologico del dolo*, riservandosi di depositare, prima dell'udienza di discussione l'attestazione di intervenuto passaggio in giudicato della stessa.

In esecuzione della delega di attività istruttoria, conferita, ex art. 56 c.g.c., dalla Procura generale alla Compagnia della Guardia di Finanza di Martina Franca al fine di ricostruire il dato storico circa le disponibilità immobiliari della Castiglia, con particolare riferimento al cespite sito in Massafra (TA), via Napoli, n. 7/M, e alle possidenze

immobiliari di Stea Filomena, madre di Rossana Castiglia, il competente reparto della Guardia di Finanza forniva gli elementi richiesti, evidenziando che l'immobile, ubicato in via Napoli, n. 7/M, è risultato intestato a Stea Filomena, a decorrere dal 09.11.2005.

In data 17 aprile 2024, la difesa dell'appellante chiedeva un breve rinvio dell'odierna udienza di discussione, al fine di acquisire e di depositare copia della sentenza penale del Tribunale penale di Taranto n. 3926/2023 di assoluzione (a seguito dell'istruttoria dibattimentale) dal reato di malversazione ai danni dello Stato, munita dell'attestazione di irrevocabilità.

All'odierna udienza la difesa dell'appellante reiterava la richiesta di rinvio. Il rappresentante della Procura Generale si opponeva a tale richiesta.

Il Presidente sospendeva la pubblica udienza ed il Collegio si ritirava in Camera di consiglio, al termine della quale comunicava che la richiesta di rinvio era stata respinta. Dava, pertanto, la parola al relatore che riferiva oralmente sullo stato degli atti e, di seguito, alle parti, per la trattazione del merito.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. *In limine litis*, ritiene il Collegio che la richiesta di rinvio presentata dalla difesa dell'appellante non può accolta, atteso che, per il principio di ragionevole durata del processo, il rinvio dell'udienza può essere disposto solo se la richiesta risulti adeguatamente motivata e necessaria

ai fini della decisione del merito del giudizio.

L'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione in sede penale, risulta essere, nel caso di specie, del tutto influente in relazione ai motivi di appello, incentrati essenzialmente su vizi riguardanti la notificazione degli atti processuali, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost..

Del resto, ogni richiesta di rinvio va adeguatamente valutata in relazione alle singole fattispecie, ben potendo il giudice contabile disporre di un proprio potere di apprezzamento dei fatti costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile, anche laddove essi non abbiano una rilevanza penale, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità e di dipendenza del giudizio contabile rispetto a quello penale.

Ciò che rileva, infatti, anche in presenza di medesimi fatti, è l'autonomia e l'indipendenza dei due giudizi.

Nell'ambito del processo contabile la regola di giudizio che assiste la valutazione del materiale probatorio va individuata nel criterio ermeneutico del "più probabile che non", a differenza di quello penale dove occorre dimostrare con certezza "oltre ogni ragionevole dubbio" la reità dei comportamenti assunti. Sicché, non può escludersi che "il medesimo materiale probatorio porti a conseguenze decisionali differenti, in ipotesi essendo insufficiente per disporre una limitazione della libertà personale, ma idoneo per affermare una responsabilità patrimoniale" (SS.RR. in sede giurisdizionale, ord. n. 6/2018).

2. Sempre in via preliminare, va esaminata la questione relativa all'asserita inammissibilità dell'atto di appello.

Sostiene la Procura che l'appello proposto da Rossana Castiglia, notificato in data 5 ottobre 2022, sia tardivo, in quanto proposto oltre il termine breve di impugnativa.

La doglianza è infondata.

Nel caso di specie, la Procura regionale ha chiesto all'Unep di notificare all'indirizzo di residenza, fino a quel momento noto, della Castiglia (in Via Napoli, n. 7/M, Massafra, in provincia di Taranto), in qualità di legale rappresentante della società unipersonale, copia autentica della sentenza di prime cure, depositata il 29 novembre 2021.

In assenza del destinatario, l'ufficiale giudiziario ha avviato la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., con il deposito di copia della sentenza in busta chiusa e sigillata nella casa comunale e con l'affissione del previsto avviso, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a/r n. 66845207324-4 del 28 dicembre 2021 inviata sempre all'indirizzo di Via Napoli, n. 7/M).

Sostiene la Procura che decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa, la notificazione della sentenza si sarebbe, comunque, perfezionata per compiuta giacenza (in data 07/01/2022).

In realtà, vi è stato soltanto un tentativo (non andato a buon fine) di notificazione all'indirizzo di Via Napoli, n. 7/M, dove la Castiglia risultava residente fino all'11 febbraio 2021 e dal quale, già alla data del deposito della sentenza di prime cure (29 novembre 2021), si era

trasferita.

L'art. 178 del codice di giustizia contabile (C.G.C.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, stabilisce, come noto, che il termine per proporre appello è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (termine breve) e di un anno dalla pubblicazione in caso di mancata notificazione della decisione (termine lungo).

L'atto di appello (notificato in data 5 ottobre 2022) è, dunque, tempestivo perché proposto nel termine di un anno (termine lungo) dal deposito della sentenza di primo grado (29 novembre 2021).

3. Con distinti motivi di appello, la Castiglia, contumace nel giudizio di primo grado, deduce omessa e/o invalida notificazione dell'invito a dedurre, dell'atto di citazione e della sentenza esecutiva con conseguente inesistenza e/o nullità della sentenza impugnata, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ex artt. 24 e 111 Cost., oltre che dell'art. 140 c.p.c..

Le doglianze di parte appellante sono, in parte, fondate.

L'art. 145 c.p.c. stabilisce che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità. Lo stesso art. 145 c.p.c. prevede, altresì, che se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la stessa può

essere eseguita anche a norma dell'art. 140 c.p.c..

Dalla visura camerale presente in atti risulta che la sede legale della società a responsabilità limitata unipersonale Professional Service era in via Napoli, n. 27, a Massafra; che fin dalla data di inizio attività Rossana Castiglia è stata amministratore unico, socio unico, legale rappresentante e, infine, liquidatore della società, nel momento in cui la società è stata posta in liquidazione; che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 15/01/2019.

Dagli atti di causa risulta, altresì, che un primo invito a dedurre è stato notificato con le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. a un indirizzo errato e che la Procura regionale ha, poi, provveduto sempre con le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. alla notificazione di un secondo invito a dedurre per compiuta giacenza a gennaio 2021, all'indirizzo – in questo caso e all'epoca dei fatti esatto – di residenza della Castiglia in Via Napoli, n. 7/M (nel quale Rossana Castiglia era ancora residente fino al trasferimento in Via Petrarca avvenuto in data 12 febbraio 2021).

La notificazione dell'atto di citazione e, contestualmente, del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza in primo grado (udienza del 30 settembre 2021) è stata effettuata con le modalità stabilite dall'art. 140 c.p.c., tramite Unep (su richiesta della Procura regionale del 29 marzo 2021) all'indirizzo (errato) di Via Napoli, n. 7/M, essendosi la Castiglia trasferita, già a partire dal 12 febbraio 2021, in via Petrarca, n. 118, sempre a Massafra.

Anche in questo caso, l'Unep ha avviato la procedura prevista

dall'art. 140 c.p.c., con il deposito di copia dell'atto di citazione e del DFU in busta chiusa e sigillata nella casa comunale e con l'affissione del previsto avviso, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a/r n. 66844206502-7 inviata sempre all'indirizzo di Via Napoli, n. 7/M, disponibile per il ritiro a partire dal 13.04.2021).

Decorsi, inutilmente, 10 giorni, senza che l'atto sia stato ritirato, non si può, tuttavia, ritenere, come sostenuto dalla Procura, che la notificazione, effettuata ad un indirizzo sbagliato, si sia, comunque, perfezionata.

La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto siano esattamente individuati.

Diversamente, si giungerebbe al paradosso che qualsiasi notificazione effettuata ad indirizzi errati, una volta decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa, si dovrebbe considerare perfezionata.

Né si può sostenere che la Castiglia non sia venuta a conoscenza – per comportamento alla medesima imputabile – della notificazione della citazione, come argomentato dalla Procura generale nelle sue conclusioni (a pag. 5).

L'avvenuta notificazione di un secondo invito a dedurre (a seguito della notifica di un primo invito a un indirizzo errato), con le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza, all'indirizzo – in

questo caso e all'epoca esatto – di residenza di Via Napoli, n. 7/M (nel quale la Castiglia era ancora residente prima del trasferimento in Via Petrarca, n. 118, avvenuto in data 12 febbraio 2021), non è, di per sé, sufficiente a provare, come sostenuto sempre dalla Procura generale nelle sue conclusioni, che *“l'ignoranza del procedimento giurisdizionale è imputabile esclusivamente alla negligenza (o alla malizia) dell'appellante”*, per una sorta di presunzione di conoscenza di un procedimento in essere, derivata dall'avvenuta notifica dell'invito a dedurre (al quale, peraltro, potrebbe pure non seguire un atto di citazione), quando, invece, le conseguenze della mancata notificazione dell'atto di citazione sono da imputare esclusivamente ad un errore di notificazione della stessa Procura regionale.

Erra, dunque, la sentenza di primo grado nell'affermare che *“ricorrono i presupposti per la declaratoria di contumacia (art. 93, comma 5, c.g.c.) della Sig.ra Rossana CASTIGLIA, alla quale il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza sono stati ritualmente notificati nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza depositato in copia dall'Ufficio Requirente”*.

Il certificato di residenza, depositato in copia dalla Procura territoriale nel corso del giudizio di primo grado, risulta aggiornato alla data del 13 gennaio 2021.

La notifica degli atti processuali non tiene conto del sopravvenuto trasferimento di residenza (dal 12 febbraio 2021) della Castiglia in Via Petrarca, n. 118.

La notificazione dell'atto di citazione e del DFU, intervenuta ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza, è, in effetti, stata disposta sulla base delle informazioni riportate nel certificato di residenza, aggiornato alla (sola) data del 13 gennaio 2021.

Una maggiore attenzione e un corretto aggiornamento del certificato di residenza avrebbero impedito il verificarsi di tali aggravii.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, ritiene la Sezione che vada dichiarata nulla la notificazione dell'atto di citazione e disposto, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. b) c.g.c., il rinvio al Giudice di primo grado, onde consentire il pieno svolgimento del diritto di difesa nel rispetto del principio del contraddittorio, ex artt. 24 e 111 Cost., nei confronti della parte dichiarata contumace e garantire il doppio grado di giudizio che, pur non rinvenendo copertura costituzionale, assume indubbiamente valore ordinamentale.

In accoglimento dell'appello, nei termini sin qui indicati, la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia n. 996/2021 deve essere annullata e gli atti devono essere rimessi al Giudice di primo grado, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio di merito e per la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

- dichiara nulla la notificazione dell'atto di citazione;

- accoglie, nei termini indicati in motivazione, l'appello proposto da **CASTIGLIA Rosanna**, iscritto al n. **60323** del registro di segreteria e, per l'effetto, annulla la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia n. 996/2021;
- rimette la causa al primo Giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio di merito e per la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 19 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Donatella Scandurra

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi